

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1960

(60^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

Disegni di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1959-60 » (915) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1027, 1028
CONTI, <i>relatore</i>	1028
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1028
FORTUNATI	1028
MARIOTTI	1028

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1018, 1025, 1027
CENINI, <i>relatore</i>	1018
FORTUNATI	1025
PARRI	1025, 1027
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1027
RODA	1025

« Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo » (944) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1034, 1036
BRACCESI, <i>relatore</i>	1034
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1036
FORTUNATI	1036

« Abolizione delle contribuzioni delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti assegnate agli Ispettorati provinciali della agricoltura » (951) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1029, 1030
CENINI	1029
FORTUNATI	1030
MARIOTTI	1029
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1029

« Vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.0448 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

prezzo di lire 31.500 000 » (963) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1031, 1032
CONTI, <i>relatore</i>	1031
FORTUNATI	1031, 1032
MARIOTTI	1032
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1032

« Vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato "ex caserma Camozzi o del Paradiso" sito in via San Tomaso 57 di detta città » (988) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1033
CONTI, <i>relatore</i>	1033

« Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località » (1020) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1033, 1034
CONTI, <i>relatore</i>	1034
FORTUNATI	1034
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1034

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Luisa Galvotti Balboni, Mariotti, Micara, Mott, Oliva, Parni, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, *relatore*. Il disegno di legge è molto complesso e ricco soprattutto di elementi tecnici; il suo scopo è quello di aggiornare talune disposizioni legislative sia in rapporto alla rapida evoluzione dei processi tecnici riguardanti la produzione e l'impiego dei prodotti petroliferi, sia per la tutela degli interessi erariali nei casi in cui l'esperienza ha dimostrato che si verificano degli abusi.

In relazione a tali scopi il Governo presenta un disegno di legge in cui si propongono diverse modifiche alle disposizioni attuali. Le modifiche sono le seguenti:

1) l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della relativa sovrainposta di confine, che è stata istituita con decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, anche agli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi ed agli estratti aromatici;

2) variazioni al regime fiscale degli oli minerali greggi e dei residui della lavorazione degli oli minerali, destinati alla diretta combustione in forni e caldaie;

3) una nuova disciplina dei prodotti petroliferi ottenuti da prodotti della stessa natura usati all'interno dello Stato;

4) alcuni ritocchi alle disposizioni riguardanti la fabbricazione, il deposito, il trasporto e gli usi agevolati dei prodotti petroliferi.

Sul primo punto ricordo che gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi (pentano e isopentani, esano, metilpentani, eptano, ottano e isotano) costituiscono miscele che vengono impiegate nelle industrie come solventi e non sono attualmente assoggettati all'imposta di fabbricazione.

Egualemente gli estratti aromatici del petrolio vengono impiegati in usi industriali normali: fabbricazione della gomma, sostanze plastiche, vernici, inchiostro per stampa e così via.

Senonchè gli organi competenti della finanza hanno rilevato che avvengono degli abusi; e cioè una parte di queste sostanze verrebbe miscelata ai prodotti petroliferi e quindi venduta al consumo come benzina o lubrificanti, senza corresponsione dell'imposta dovuta su tali prodotti.

Pare anche che sia difficile accertare se queste sostanze siano state aggiunte, poichè si dice che esse, in una certa misura, sono sempre contenute nella benzina e nei lubrificanti.

Il Governo ha perciò ritenuto che — al fine di eliminare l'abuso e quindi al fine di adottare una più corretta imposizione — si debbano assoggettare ad imposta di fabbricazione anche i menzionati tipi di idrocarburi e gli estratti aromatici del petrolio.

Si prevede che, estesa l'imposta a questi prodotti, non vi sarà più convenienza a miscelare; e così aumenterà il consumo di benzina e lubrificanti non miscelati con dette sostanze, che sono oltre tutto scadenti.

Il secondo punto riguarda, come ho già detto, modifiche al regime fiscale degli oli minerali greggi e residui della lavorazione di oli minerali, destinati a diretta combustione nei forni e caldaie.

Qui vi è una nuova classificazione dei residui di lavorazione degli oli minerali destinati a diretta combustione nei forni e caldaie. Attualmente sono suddivisi in tre categorie (fluidissimi, fluidi e densi) con imposta di fabbricazione di lire 500, lire 400, lire 310 il quintale. Si veda la tabella C allegata al decreto-legge del 3 dicembre 1953, n. 878.

Una delle caratteristiche importanti di differenziazione è la viscosità (fino a 3° Engler per i residui fluidissimi, da 3° a 7° per i fluidi e superiore a 7° per i densi).

Le categorie interessate hanno chiesto una modifica nella classificazione, rappresentando l'opportunità di immettere nel commercio un tipo di combustibile che sia più adatto per il consumo in bruciatori con nuove caratteristiche negli impianti di riscaldamento domestico (piccoli e medi).

La questione è stata esaminata dal Laboratorio chimico centrale della dogana, ed è stata risolta con una nuova classificazione che prevede quattro tipi, invece di tre: fluidissimi, fluidi, semifluidi e densi.

Al semifluido si è applicata l'imposta di lire 380 al quintale, quella del fluido è stata modificata in lire 430 il quintale, e perciò si pensa che il gettito del tributo potrà rimanere invariato.

Vi sono poi altre disposizioni che riguardano la rilavorazione dei prodotti petroliferi. Questa materia è attualmente regolata dalle disposizioni del decreto ministeriale 9 dicembre 1942, dall'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50 e dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65.

In forza delle disposizioni contenute in questi decreti, la rilavorazione dei prodotti petroliferi, in qualsiasi modo (esclusa la decantazione, la filtrazione e l'essiccamento), è sottoposta a speciali norme e discipline (di cui al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334), ed i prodotti ottenuti dalla rilavorazione sono soggetti ad imposta di fabbricazione nella misura della metà dell'aliquota in atto per ogni specie di prodotto.

Ma anche in questo settore sono stati rilevati abusi e ci sono anche incertezze e contestazioni circa i limiti e le caratteristiche delle operazioni di decantazione, filtrazione ed essiccamento, anche per avvenuti perfezionamenti tecnici, per cui si può pervenire a una vera rigenerazione del prodotto.

Il Governo perciò ha ritenuto di eliminare le zone non soggette a disciplina — semplificando anche la materia — e sottoponendo tutte le operazioni di recupero dei prodotti petroliferi alle norme del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riducendo per tutte le operazioni l'imposta al 30 per cento del normale, anzichè alla metà come è attualmente in atto.

Viene invece confermata l'esenzione per i processi di decantazione, filtrazione ed essiccamento — sotto l'osservanza di norme previste per decreto ministeriale — ; purchè avvengano negli stabilimenti industriali quando il recupero e il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento nel quale sono stati usati.

Vi sono, oltre a queste, numerose altre modificazioni: alla Tabella A (oli in esenzione d'imposta) allegata al disegno di legge, viene aggiunto il punto 2, col quale la esenzione per i prodotti destinati al naviglio della Guardia di finanza, vigente per il gasolio e per i residui, viene esteso ora alla benzina.

Alla lettera C si estende la esenzione per il petrolio destinato all'agricoltura (per il funzionamento diretto o indiretto di macchine

agricole) onde comprendere i gruppi elettrogeni impiegati in ogni coltura.

Alla lettera D è aggiunta l'esenzione ai lubrificanti per il naviglio della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto e per motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

Alla lettera E sono aggiunti i punti 7 e 8 che non figurano nella Tabella.

Col punto 7 si stabilisce la esenzione per gli oli da gas destinati ad immissione nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio da estrarre dal sottosuolo. L'agevolazione è prevista nel caso in cui l'olio minerale greggio non possa essere estratto con i normali mezzi meccanici. A questo proposito, nella relazione, viene citato il caso del campo petrolifero di Gela e di altri campi della Sicilia che hanno un contenuto notevole di sostanze asfaltiche e pecciose.

D'altra parte, si osserva, il gasolio impiegato si aggiunge al petrolio greggio ed è poi assoggettato a regime fiscale insieme al petrolio. Viene quindi evitata una doppia tassazione. E anche da tenere presente che, non introducendo tale agevolazione, l'estrazione in certi pozzi potrebbe diventare antieconomica e quindi venire abbandonata.

Col punto 8, pure aggiunto, si accorda lo esonero dall'imposta per oli da gas impiegati per l'azionamento delle pompe destinate alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per funzionamento di macchine impiegate per il prosciugamento e la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

Anche queste sono agevolazioni suggerite da particolari situazioni e da particolari difficoltà dei piscicultori del delta padano e per venire in maggior aiuto alle popolazioni delle zone colpite da ricorrenti alluvioni.

Alla lettera G figura il punto 3 che riguarda la concessione dell'esenzione dall'imposta ai membri del Corpo diplomatico ed ai funzionari stranieri della carriera consolare per i prodotti petroliferi di produzione nazionale, quando vi siano condizioni di reciprocità. L'impiego per detti funzionari esteri di prodotti nazionali, viene così ad essere esente da imposta, con trattamento che viene pertanto

ad essere uguale a quello usato per le merci importate, che godono già di esenzione per l'articolo 13 delle Disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali d'importazione.

Alla lettera H, punto 1, viene introdotta una semplificazione di carattere amministrativo e cioè l'eliminazione di alcune formalità nella emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire i singoli prodotti, diversi dai petroliferi, da immettere a beneficio.

Al punto 2 viene accordata la esenzione dall'imposta agli oli minerali destinati alla produzione di idrocarburi e isometri ed estratti aromatici che sono assoggettati con il nuovo provvedimento ad imposta.

La lettera I, prevede l'estensione dell'esonero dall'imposta, per parità di situazione, agli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa (petrolchimici) come già è stabilito per le raffinerie, relativamente ai distillati impiegati come combustibili nelle caldaie e nei forni dai quali sono ricavati.

Alla stessa lettera I è stato aggiunto il punto 4, con il quale si stabilisce che l'esenzione, proposta già per il gasolio ed i residui della lavorazione alla lettera E, punto 7, viene pure accordata agli oli minerali non raffinati che possano essere immessi, come il gasolio ed i residui della lavorazione, nei pozzi petroliferi, per estrarre dal sottosuolo il petrolio grezzo naturale, particolarmente denso e peccioso.

Dopo la lettera I, sono state aggiunte le lettere L, M, N, O.

La lettera L, propone l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per alcune frazioni di prodotti provenienti dalla distillazione primaria degli oli minerali, destinate ad essere miscelate con bitumi per la preparazione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e manutenzione delle pubbliche strade. La disposizione integra la norma contenuta nel punto 1 della lettera F.

Allo scopo di evitare abusi è stabilito che la miscela debba avvenire nella stessa raffineria nella quale vengono ottenuti i distillati.

Le lettere M, N, O esentano dall'imposta gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e le miscele di isomeri degli stessi idrocarburi (distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi), nonché gli estratti aromatici destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione, lubrificazione o preparazione di prodotti petroliferi. Si tratta di quei prodotti che vengono assoggettati ad imposta con questo disegno di legge, come ho detto all'inizio, ma non si vuole gravare con nuovo onere su industrie diverse da quella petrolifera.

Anche alla Tabella B, che riguarda l'aliquota ridotta, sono state proposte delle modificazioni.

Alla lettera A sono stati aggiunti alcuni punti.

Abbiamo, pertanto, il punto 2, volto ad equiparare l'olio greggio di petrolio naturale diluito con olio da gas o con altri distillati, estratto dai pozzi petroliferi, agli oli minerali greggi naturali destinati alla combustione in forni e caldaie.

La proposta ha come scopo di dare la possibilità di utilizzare il greggio naturale nelle condizioni in cui viene estratto dal sottosuolo, senza che sia sottoposto a lavorazione, con economia di spese di trasporto e di lavorazione.

Si è poi aggiunto il punto 3 che prevede per gli oli minerali greggi naturali destinati a generare forza motrice ed energia termica per i servizi dei cantieri dei giacimenti petroliferi, la stessa aliquota di imposta stabilita per l'olio combustibile; ed è questa una equiparazione che appare opportuna.

Si è inserito, infine, il punto 4, che propone la riduzione a lire 210 al quintale dell'aliquota d'imposta per gli oli greggi di petrolio impiegati nella produzione dell'energia elettrica.

La proposta ha un duplice scopo, quello di incrementare il ricorso al combustibile liquido a preferenza del carbone (sul quale l'incidenza degli oneri fiscali è minore) ed anche quello di contenere i costi dell'energia elettrica prodotta con impianti termici che sono installati prevalentemente nelle zone dell'Italia meridionale e insulare.

L'agevolazione è proposta sotto forma di rimborso di lire 100, differenza tra l'aliquota di lire 310 al quintale da corrispondersi all'atto dell'estrazione degli oli minerali greggi e quella di lire 210 al quintale dovuta dopo che sia stato accertato l'impiego del prodotto nella produzione di energia elettrica.

In tal modo si potrà evitare di costringere le aziende petrolifere distributrici ad aumentare la dotazione di serbatoi, per la custodia di prodotti a regime fiscale diverso.

Alla lettera B, punto 1, si stabilisce che la vigilanza sulla distribuzione e contabilizzazione dei buoni rilasciati ai turisti stranieri per l'acquisto della benzina ad imposta ridotta sia affidata ad un apposito Comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo.

Alla stessa lettera B è stato aggiunto il punto 5, nel quale vengono riportate le agevolazioni contenute nel decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, fino al 30 giugno 1958, e prorogate al 30 giugno 1960 con legge 24 marzo 1958, n. 358, agevolazioni che riguardano il trattamento accordato al *jet-fuel* ed al cherosene impiegati negli aerei militari a reazione.

Pensa infatti il Governo che le ragioni che hanno consigliato il provvedimento e la proroga continueranno ad essere valide anche dopo; pertanto, propone di immettere l'agevolazione nella Tabella, salvo revoca nel caso di nuova situazione.

Alla lettera D, punto 4, si propone, praticamente, quanto già stabilito alla lettera B; al punto 5, poi, si stabilisce per il petrolio quanto già introdotto per la benzina.

Alla lettera F è stato sostituito il punto 1, riportandovi la nuova classificazione dei residui della lavorazione (densi, semifluidi, fluidi, fluidissimi).

Al punto 4 si prevede, per le stesse considerazioni fatte a proposito degli oli greggi di petrolio, la riduzione a lire 210 al quintale dell'imposta riguardante i residui destinati alla produzione di energia elettrica.

Sono stati, inoltre, aggiunti i punti 8 e 9.

Con il punto 8 viene accordata la riduzione a metà (lire 155 al quintale) della imposta sui residui densi destinati ai consumi interni delle raffinerie di prodotti petroliferi e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa.

È questa una misura consigliata dalle condizioni del commercio con l'estero e dalla necessità di porre la nostra industria petrolifera in condizioni competitive con la concorrenza internazionale.

Infatti, tutti i Paesi della Comunità economica europea hanno già praticato lo sgravio degli oneri fiscali riguardanti l'olio combustibile impiegato nei processi di lavorazione degli oli minerali. Vi è, poi, anche una tendenza ad una flessione nei prezzi dei prodotti raffinati, sul mercato internazionale; l'industria petrolifera italiana, pertanto, da qualche tempo incontra delle difficoltà per il collocamento della propria merce (prodotti raffinati) sul mercato estero, ed è questo, in effetti, un grosso problema, perchè si tratta di partite veramente importanti. Tale agevolazione, quindi, è perfettamente giustificata.

Con il punto 9, poi, si equiparano ai residui della lavorazione densi, destinati alla combustione in forni e caldaie, con aliquota ridotta di lire 310 al quintale, le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti. Questo permetterà la loro utilizzazione, mentre attualmente vanno distrutte.

È stata, poi, aggiunta la lettera G con la quale viene accordata, agli estratti aromatici e prodotti di composizione simile, impiegati, da soli od in miscela con gli oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica in impianti con potenza installata non inferiore a Kw. 1, viene accordata, dicevo, la stessa riduzione d'imposta prevista per gli oli da gas impiegati nello stesso uso.

Questo si propone, al fine di consentire, a parità di costi, l'alimentazione delle speciali turbine azionanti talune moderne centrali termoelettriche. Si afferma, infatti, che per dette turbine è necessario impiegare combu-

stibili che non producano ceneri capaci di intaccarne le delicate parti in acciaio.

La Tabella C concerne le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi.

Alla lettera A, punto 2, troviamo un completamento di caratteristiche, di ordine tecnico.

Alla lettera E, sono state stabilite nuove caratteristiche per la classificazione degli oli da gas, per un migliore adeguamento a quelle del prodotto normalmente ottenuto.

Tra l'altro, non viene più richiesto che gli oli da gas destinati alla combustione nei motori abbiano colore bruno rossastro, per evitare l'aggiunta di olio combustibile.

La modifica in questione è stata studiata dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per evitare il danno ai motori causato dall'aggiunta di olio combustibile (data la presenza di sostanze asfaltiche e carboniose).

Però, al fine di differenziare gli oli da gas destinati ai motori da quelli da impiegarsi in usi diversi, si è stabilita per i primi una viscosità a 38° C., compresa tra 1,1 e 1,6 gradi Engler.

Alla lettera G, sono state introdotte le nuove caratteristiche per la classificazione dei residui della lavorazione destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni, agli effetti della prevista tassazione di detti residui.

Le lettere I e L, aggiunte alla Tabella, contengono le caratteristiche, proposte dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per la classificazione dei nuovi prodotti assoggettati ad imposta (idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile).

L'articolo 5 del disegno di legge in esame è volto ad armonizzare la tariffa generale per l'applicazione dei dazi di frontiera con la nuova classificazione dei residui della lavorazione degli oli minerali e con le nuove voci introdotte con l'articolo 1.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente la rilavorazione nelle raffinerie dei prodotti petroliferi già liberati dai tributi.

Con le disposizioni vigenti, la rilavorazione è consentita, mantenendola, però, sepa-

rata dalla lavorazione di prodotti soggetti a tributi.

In considerazione della difficoltà che detta disposizione crea nelle moderne raffinerie, si dispone che l'Amministrazione possa consentire la rilavorazione promiscua, salvo determinate modalità da stabilirsi.

Con lo stesso articolo, inoltre, si disciplina la rilavorazione dei prodotti petroliferi gravati da imposta ed esistenti nelle raffinerie, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati.

Inoltre, gli articoli 7 e 8 sostituiscono rispettivamente gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, modificandoli per quanto riguarda le norme che disciplinano l'abbuono da accordarsi per i cali naturali di giacenza, riscontrati nei depositi dei prodotti petroliferi gravati da tributi.

Si tratta di modificazioni suggerite dalla esperienza e di aggiornamenti richiesti dalla nuova situazione di fatto. Ad esempio, non si parla di prodotti petroliferi confezionati in stagnoni contenuti in casse o in barili di legno, perchè generalmente tale caso non ricorre più.

Il caso normale, per ragioni di semplificazione, si è forfettizzato nella misura generica del 2 per cento per tutti i prodotti, eccettuata la benzina e gli idrocarburi aciclici saturi, soggetti a maggiore evaporazione, per i quali viene mantenuta la misura del 6 per cento.

Sono state poi inserite disposizioni per gli abbuoni relativi ai cali riscontrati all'arrivo nelle raffinerie o nei depositi, rispetto alla bolletta di cauzione, fissando anche per questi delle forfettizzazioni massime, quando non vi siano sospetti di illecita sottrazione.

L'articolo 9 precisa poi che gli stessi criteri di cui agli articoli 7 e 8 si applicano anche ai prodotti petroliferi di provenienza estera, per ragioni di uniformità di trattamento.

L'articolo 10 disciplina l'aggiunta di additivi ai prodotti petroliferi, nonchè la miscela di prodotti fra di loro o con sostanze diverse dagli oli minerali.

In genere si tratta di operazioni fatte per migliorare le caratteristiche dei prodotti, e per impedire o prevenire irregolarità, si dispone che queste operazioni siano fatte nelle

raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, o nei depositi fiduciari, e che l'additivo venga assoggettato all'imposta che grava sul prodotto nel quale viene incorporato; che le miscele vengano assoggettate all'imposta nella misura prevista per il prodotto petrolifero maggiormente tassato.

Viene invece fatta eccezione per l'etilfluido aggiunto alla benzina e per gli oli e grassi vegetali e animali aggiunti ai lubrificanti per i quali viene mantenuta la vigente esenzione. Il mantenimento dell'esenzione si giustifica con l'opportunità di non gravare ulteriormente il costo di produzione dei carburanti e lubrificanti. Inoltre, tenuto presente che operazioni del genere possono effettuarsi, e praticamente si effettuano, anche nei depositi di oli minerali liberi da tributi, si è data facoltà all'Amministrazione di consentire o meno che ciò sia fatto, previo pagamento dei dovuti tributi.

L'articolo 11 regola la rilavorazione dei prodotti petroliferi secondo i criteri di cui già si è parlato.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, con una norma più completa per quanto riguarda il privilegio dello Stato per l'imposta e per le eventuali penalità.

L'articolo 13 aggiunge delle agevolazioni per quanto riguarda l'esonero dal prestare cauzione, quando si tratta di ditte industriali di notoria solidità.

L'articolo 14 estende ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione la procedura in atto in materia doganale per i duplicati delle bollette — nei casi di smarrimento o distruzione dell'originale — per ottenere l'abbuono o la restituzione dei tributi.

L'articolo 15 riguarda l'obbligo di denuncia per tutti coloro che detengono idrocarburi aciclici saturi, estratti aromatici e prodotti di simile composizione, in quantità superiore ad un quintale. Essendo infatti, con questa legge, assoggettati ad imposta, devono soddisfare gli obblighi fiscali.

L'articolo 16 prevede le penalità per la omessa denuncia di cui all'articolo 15.

Gli articoli 17 e 18 sostituiscono gli articoli 23-ter e 25 del decreto-legge 28 feb-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

braio 1939, n. 334. Si tratta quindi di armonizzare queste disposizioni, riguardanti penalità per infrazioni alla legge, con nuove disposizioni introdotte con gli articoli 7 e 10 della presente legge.

L'articolo 19 stabilisce le sanzioni da applicare per l'inosservanza delle modalità di cui all'articolo 11 della presente legge.

L'articolo 20 modifica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474; aggiunge cioè che non si fa luogo ad addebito anche nei confronti degli esercenti di depositi liberi per eccedenze di olio combustibile non superiori al 2 per cento, in confronto alle risultanze del libro di carico e scarico. Disposizione opportuna per piccole eccedenze, che possono anche dipendere da errori di registrazione e che già esiste per gli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio per i carburanti.

L'articolo 21 ha scopi di perequazione tra il trattamento fiscale dell'olio combustibile e del metano impiegati nella produzione di energia elettrica. Si prevede, a tale scopo, un rimborso di 0,90 per metro cubo di gas metano quando è impiegato nell'anzidetta produzione.

L'articolo 22 prevede la penalità per gli eventuali abusi agli effetti del rimborso di cui all'articolo 21.

L'articolo 23 dispone l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la presente legge.

Accennerò ora alle ripercussioni di carattere finanziario.

A giudizio degli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria — ai quali bisogna far fede in mancanza di cognizioni tecniche dirette — le disposizioni contenute in questo disegno di legge dovrebbero, nel complesso, non portare alla diminuzione del gettito dell'imposta. Infatti si afferma che le nuove agevolazioni introdotte sono ritenute di portata molto modesta e limitata e compensate sicuramente dalla più rigorosa disciplina delle miscele con prodotti che attualmente sfuggono alla tassazione.

Per quanto riguarda la riduzione alla metà dell'imposta di fabbricazione (Tabella B, punto 8) sull'olio combustibile impiegato nei servizi interni delle raffinerie e degli stabi-

limenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, si ritiene che la contrazione del gettito in lire 1.200.000.000 circa su 7.600.000 quintali di residui densi, debba venir compensata dal maggior consumo di oli minerali derivante dal progressivo incremento della motorizzazione.

Per quanto riguarda la diminuzione di lire cento al quintale dell'imposta sull'olio combustibile impiegato nella produzione di energia elettrica, la riduzione del gettito sarebbe all'incirca di lire 112.600.000 su quintali 1.126.000. Anche qui, però, trattandosi di disposizione che ha lo scopo di incrementare l'impiego di questa fonte di energia, si ha ragione di ritenere che il gettito effettivo non abbia comunque complessivamente a diminuire.

Ho detto in principio che si tratta di un disegno di legge molto complesso e irto di elementi tecnici. Quindi bisognerà esaminare gli articoli.

Sul disegno di legge è stato domandato il parere di altre due Commissioni, la Commissione giustizia e la Commissione industria. La Commissione giustizia si è dichiarata favorevole, la Commissione industria non ha ancora risposto; ma ieri sera il suo Presidente ha comunicato che ne avrebbero discusso nella seduta di stamane. Quindi bisognerà attendere questo parere che credo avrà molta importanza.

Sono state già annunciate delle aggiunte a taluni articoli che verranno proposte dal Governo al proprio disegno di legge per maggior chiarezza. Altri emendamenti si annunciano da parte di alcuni parlamentari.

Comunque, ripeto, si tratta di una materia molto complessa per la quale le conoscenze del relatore, nella parte tecnica, sono molto limitate. Perciò io proporrei alla Commissione che si nomini una Sottocommissione ristretta che possa prendere contatto anche con i tecnici dei Ministeri e possa delibare tutta la materia, presentando poi le proprie conclusioni alla Commissione, perchè poi la Commissione ne discuta, accettando, o ritgettando, o modificando il disegno di legge come riterrà opportuno. A mio parere, iniziare subito una discussione di questo genere

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

credo sia, in certo qual modo, molto difficile per gli onorevoli commissari, come sarebbe difficile per il relatore sostenere l'eventuale contraddittorio.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola a coloro che la chiederanno, mi pare sia giusto, da parte nostra, ringraziare vivamente il senatore Cenini perchè in una materia così irta e complicata dal punto di vista tecnico indubbiamente non è facile muoversi; quindi mi pare gli vada dato atto della sua intelligente fatica.

Circa la proposta della nomina di una Sottocommissione, dopo aver sentito coloro che desiderano intervenire in questa discussione, potremo decidere. Per questo motivo sarà bene non addentrarci tanto nella materia.

R O D A . Ben volentieri accolgo l'invito del Presidente e mi associo al suo plauso al senatore Cenini perchè noi tutti sappiamo quanto sacrificio gli è costata la sua relazione, anche per il non troppo florido periodo di salute che attraversa. Aggiungerò, quindi, al plauso gli auguri di una perfetta guarigione.

Tra gli scopi del disegno di legge c'è anche la preoccupazione di sottrarre un certo settore alle frodi, vale a dire che, in sostanza, gli idrocarburi che vengono usati come solventi, eccetera dovrebbero essere usati *soltanto* a tale scopo: cosa che qui, nel nostro paese, non è facile a realizzare... Oltre a questo ci sono altre considerazioni che non starò qui ad illustrare, che mi esortano ad associarmi alla proposta del relatore circa il rinvio ad una Sottocommissione; anche perchè sono alla disperata ricerca di un memoriale che riguarda quei rigeneratori di oli combustibili, dell'olio, cioè, delle automobili che si butta via. Sembra un settore trascurabile: ebbene, questo settore può portare, se bene amministrato, un beneficio sensibile alla bilancia dei pagamenti, che non è la bilancia commerciale vera e propria.

In questo memoriale, che non ho trovato, si fa cenno, con una sequenza di ricavi e di costi, a questo abbuono del 30 per cento e si dice che non è sufficiente. Se questa legge dovesse essere applicata, dicono gli interessati, ci si troverebbe in condizione di dover

chiudere bottega con gravissimo danno di decine e decine di miliardi per la nostra bilancia dei pagamenti. Basterebbe questa considerazione per accedere alla proposta del senatore Cenini.

P A R R I . Senza entrare neppure io nei particolari, ma considerando solo la linea generale di questo provvedimento così complesso, domando al Governo se non sarebbe stato possibile organizzare un sistema diverso di tassazione, pur rimanendo nei limiti del gettito attuale. Questa è una legge fatta apposta per incrementare lo sviluppo della Guardia di finanza: ci vuole un esercito di dazieri per controllare queste molto complesse operazioni. Non sarebbe possibile organizzare una tassazione semplice, elementare presso le raffinerie?

È forse un problema che è già stato esaminato, ma mi permetterei di chiedere al Governo se vi è la possibilità di eliminare questo meccanismo estremamente complesso.

Un punto di notevole interesse è quello della riduzione per i prodotti degli idrocarburi utilizzati per la produzione dell'energia elettrica. E la mia proposta, alla Commissione e al Governo, sarebbe quella di vedere se non fosse possibile la esenzione totale che non potrà mai costituire una perdita notevole, mentre, per contro, la incidenza sul costo dell'energia elettrica è già notevole. Se è vero che dobbiamo sviluppare la politica di contenimento dei costi di produzione di energia elettrica, abbiamo interesse a sviluppare la produzione di base, in attesa che ci siano le centrali nucleari, di produzione di origine termica; ciò che mi pare più interessante dal punto di vista economico e che sottopongo alla Commissione, al relatore e al Governo.

F O R T U N A T I . Ci troviamo, ora, di fronte alla proposta di formare una Sottocommissione che esamini la questione e riferisca in merito a questo provvedimento; da parte mia, ritengo che a ciò si dovrà necessariamente addivenire, anche perchè già il collega Parri ha profilato alcune considerazioni, ed inoltre, nella stessa relazione che precede ed illustra il disegno di legge, vi sono alcune

questioni che, certamente per ignoranza, mi lasciano perplesso ed il cui significato è alquanto oscuro.

Quando, ad esempio, si propone l'assoggettamento all'imposta di fabbricazione per lo sfruttamento di alcuni prodotti attualmente non gravati da imposta, nella relazione si dice: « Si ha, però, motivo di ritenere che le anzidette sostanze vengano pure abusivamente miscelate ai prodotti petroliferi per ottenere miscele carburanti o lubrificanti, che sono poi immesse in consumo come benzina o come lubrificanti senza pagamento della imposta di fabbricazione gravante sul prodotto cui sono state aggiunte ».

A me sembra che si tratti, in questo caso, di un problema di carattere legale; infatti, se viene immessa sul mercato della benzina, comunque essa sia ottenuta, per quale motivo questo prodotto dovrebbe evadere dal pagamento delle imposte? Ora, il problema non riguarda la maniera o i componenti con cui si è ottenuto il prodotto! E spiegherò il motivo della mia asserzione.

Una imposta di fabbricazione, una imposta di consumo, è una imposta indiretta; pertanto, per fare un esempio pratico, se noi accettassimo la disposizione che si vuole inserire in questo disegno di legge, sarebbe come se dicessimo che, dal momento che il vino si può fare anche con prodotti diversi dall'uva, noi assoggettiamo ad imposta i prodotti diversi dall'uva, con cui si fa il vino, perchè il vino così prodotto non paga imposte di consumo.

Il vino paga le imposte di consumo comunque esso sia prodotto! E quando il vino evade dal pagamento di queste imposte, evade non perchè è fatto con un prodotto piuttosto che con un altro (con uva o senza uva), ma proprio perchè, a un certo momento, evade. È necessario, quindi, intendersi sul significato tecnico ed economico della evasione perchè i prodotti, ripeto, evadono dal pagamento delle imposte non per il modo in cui sono ottenuti, ma perchè, a un certo momento, l'organizzazione tributaria consente l'evasione perchè mancano controlli o per altri motivi.

Questo, però, non giustifica, in sè e per sè, necessariamente, l'introduzione di un nuovo tributo, introduzione che non riesce ad eliminare l'evasione dalle imposte del prodotto fi-

nito; l'evasione, se si verifica, continuerà, comunque, a verificarsi.

Sarebbe come dire che, poichè oggi si fa il vino, ad esempio, con le mele o con i fichi, e siccome il vino che si fa con i fichi non paga le imposte di consumo, allora si sottopongono ad imposta i fichi stessi.

Se il vino evade dal pagamento della imposta di consumo, ebbene, questa evasione continuerà a verificarsi, e quando anche si stabilisse di far pagare l'imposta sui fichi, non si risolverebbe affatto il problema.

La benzina è sottoposta all'imposta, e se oggi si dice che viene immessa sul mercato benzina ottenuta con queste miscele, essa sarà pur sempre benzina, così come il vino ottenuto dai fichi è ottenuto e venduto sempre come vino.

Quando si paga l'imposta, non si va a fare l'analisi del vino per vedere se esso è prodotto con l'uva o con i fichi! Non facciamoci delle illusioni!

D'altra parte, siccome il collega Parri ha posto il problema dell'imposta ridotta di fabbricazione per i prodotti destinati alla produzione della energia elettrica, anche questo problema, a mio avviso, da un punto di vista politico ed economico, va studiato attentamente.

E ricordo in proposito una discussione avvenuta qualche tempo fa in questa sede, quando il senatore Medici era Ministro del tesoro: egli sosteneva che il costo di produzione della energia elettrica prodotta termicamente è inferiore, attualmente, al costo dell'energia di produzione idrica. Ricordo anche che alcuni colleghi sollevarono delle obiezioni, ma il Ministro Medici ribadì che tutte le prospettive politiche ed economiche non erano ormai più favorevoli all'incremento della produzione di energia elettrica sulla base delle centrali idroelettriche, bensì attraverso le centrali termiche.

Ora, a mio avviso, questa tesi, anche discutibile, dovrà essere esaminata, perchè se fosse giusta l'asserzione del ministro Medici, allora verrebbe meno la proposta del senatore Parri, e viceversa.

Comunque, il problema è estremamente interessante perchè, ritengo, è legato a tutti gli sviluppi politici ed economici del Mezzogiorno d'Italia.

Ed una delle deficienze strutturali ed industriali dell'Italia meridionale è data proprio, si diceva almeno fino ad alcuni anni fa, dai costi diversi dell'energia elettrica.

La questione, allora, diventa seria, perchè il livello di misura può essere decisivo ed avere anche riflessi immediati dal punto di vista tributario, in quanto ciò che si perderebbe come gettito di un particolare tributo potrebbe essere ottenuto attraverso una espansione generale del processo produttivo.

Proprio per questo motivo, quindi, per chiarire alcuni aspetti di carattere generale, ritengo che sia necessaria la nomina di questa Sottocommissione.

PRESIDENTE. Ritiene l'onorevole Sottosegretario di rispondere alla domanda del senatore Parri tendente a conoscere se era stato esaminato il problema della tassazione?

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non solo fu esaminato, ma si è dovuto tener conto della fantasia degli evasori, che è illimitata, per cui una legge, per quanto voglia essere semplice, deve diventare complicata. Se il senatore Parri ha fatto studi per suo conto e può darci consigli sulla semplificazione del sistema di tassazione, questi consigli saranno molto apprezzati. Ma fino ad oggi gli studi hanno dovuto contrapporsi, giorno per giorno, alla fantasia degli evasori, per modo che la semplicità è nei voti e si cerca di raggiungerla nel miglior modo possibile, ma non si è ancora giunti a una semplificazione soddisfacente.

PARRI. Mi permetto di rispondere al senatore Piola che la distillazione del petrolio è una lavorazione frazionata che permette di essere controllata in ogni sorta di destinazione. Naturalmente vi possono essere infinite forme di evasione, però quello che interessa è il gettito complessivo. Mi pare che si potrebbe applicare una scala complessiva di tassazione in maniera di arrivare a un gettito determinato.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il gettito è in continua evoluzione, non si può cristallizzare.

PARRI. Non si può cristallizzare; ma c'è il fisco che, alla ricerca di sorprendere, arriva agli evasori in tutti i punti e manca completamente la visione economica. Secondo un criterio economico questa tassa di fabbricazione, che è eminentemente antieconomica, sarebbe meglio sopprimerla completamente. Per questo domandavo se era stata fatta ricerca di stabilire la tassazione in una maniera più semplice, meno vessatoria, meno complicata possibile.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non posso che rispondere nella stessa maniera. Del resto, poi, se si addivene alla nomina di una Sottocommissione, mi pare che non sia più il caso di parlare. Comunque, devo dire che il Governo conferma ufficialmente gli emendamenti annunciati dal senatore Cenini, e prega, se vi sono altri emendamenti, di farli conoscere per tempo, per il loro esame preventivo.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, può rimanere stabilito che della Sottocommissione faranno parte i senatori Spagnoli, Cenini, Bertoli, Mott e Roda. Invito la Sottocommissione a far conoscere l'esito dei propri lavori subito dopo che la nostra Commissione avrà esaurito l'esame dei bilanci di sua competenza.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato, pertanto, ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 » (915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1959-60 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, concerne la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1959-60.

CONTI, *relatore*. Si tratta di un articolo unico che tende a ottenere la convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, con il quale si è fatto luogo alla assegnazione di lire 500.000.000 per spese di pronto soccorso connesse con le recenti alluvioni e calamità atmosferiche. Il citato decreto del Presidente della Repubblica autorizza la assegnazione della somma occorrente, al capitolo n. 144 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1959-60, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. Il capitolo 144 riguarda appunto spese per l'allestimento dei materiali e per le necessità più urgenti nel caso di pubbliche calamità.

Dati i fini che si perseguono, il relatore non può che proporre la approvazione del disegno di legge.

MARIOTTI. Desidererei conoscere l'elenco delle zone colpite e degli interventi attuati con i fondi di cui al disegno di legge in esame, somma non indifferente e che oltre tutto è già stata spesa.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si è trattato di soccorsi di emergenza. D'altro canto basta scorrere le cronache d'Italia per rilevare come, purtroppo, ogni 5 mesi si verifichi una calamità. Così inquadrato il problema, i 500 milioni non sono certo una cifra esagerata.

MARIOTTI. Certo non sarebbe stato male che nella illustrazione del disegno di legge fosse stato incluso anche un elenco degli interventi, anche allo scopo di controllarne la distribuzione geografica. Comunque, io insisto, signor Presidente, perchè ci sia fornito l'elenco di tali interventi. Dopo tutto si potrebbero essere spesi anche solo 450 milioni.

FORTUNATI. Il capitolo 144, di quali fondi disponeva?

CONTI, *relatore*. Il capitolo 144 inizialmente disponeva di una somma di 800 milioni, che vengono incrementati di altri 500 con il decreto di cui ci stiamo occupando.

Per quanto concerne la richiesta di elencazione degli interventi effettuati, purtroppo non l'ho a mia disposizione.

FORTUNATI. Ho chiesto l'entità dei fondi del capitolo 144 perchè spesso vi sono dei capitoli che sono lasciati senza una precisa destinazione di somme.

Devo poi far rilevare che la somma necessaria per questi ulteriori interventi dovrebbe far carico esclusivamente al fondo di riserva per spese impreviste, perchè di spese impreviste appunto si tratta. È una questione di carattere formale, d'accordo, comunque questa dovrebbe essere la sua esatta impostazione.

CONTI, *relatore*. D'accordo che si tratta di spese impreviste, ma tali soltanto come *quantum* non come intitolazione e destinazione.

FORTUNATI. Comunque, chiedo anch'io di sapere come sono stati distribuiti questi 500 milioni.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Farò tutto il possibile per soddisfare tale richiesta.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, rimane stabilito che il seguito della

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

discussione del disegno di legge è rinviato, in attesa che l'onorevole Sottosegretario di Stato fornisca i dati richiesti.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Abolizione delle contribuzioni delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti assegnate agli Ispettorati provinciali della agricoltura » (951).

P R E S I D E N T E, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione delle contribuzioni delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti assegnati agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui io stesso sono relatore e di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono abolite le contribuzioni obbligatorie delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti, indicate dall'articolo 4 della legge 13 giugno 1935, n. 1220.

Il disegno di legge si inserisce nel quadro dei provvedimenti legislativi che trasferiscono allo Stato oneri relativi al funzionamento di uffici e servizi operanti nelle provincie, ma che sono propri dell'Amministrazione statale. Si vuole alleviare l'onere attribuito agli Enti locali di contribuzione per il funzionamento di uffici e servizi, di cui sopra, che molte volte sono stati mantenuti per inerzia dell'Amministrazione e del legislatore. In questo caso, poi, il gettito dei contributi è irrilevante (circa 100 mila lire in media ad anno per provincia), per cui non si pone neanche il problema di un maggiore rilevante onere a carico del bilancio statale, di cui provvedere alla copertura.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220, in sostituzione delle Cattedre ambulanti di

agricoltura, sono uffici esecutivi locali del Ministero dell'agricoltura, per cui l'assunzione diretta ed integrale degli oneri per il loro funzionamento da parte dello Stato non può suscitare perplessità. La minore entrata di detti Ispettorati, valutabile in circa 9 milioni annui, sarà compensata da una integrazione dei fondi a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura.

È piuttosto opportuno che la legge fissi la data di decorrenza della cessazione dell'onere a carico degli Enti, previsti coll'articolo unico, per gli adempimenti di bilancio necessari da parte degli Enti stessi. Propongo pertanto che, in un comma aggiuntivo, si fissi la data del 1° luglio 1960, anche nei riflessi del bilancio statale.

M A R I O T T I. Mi sorge un dubbio, che con il fatto di trasferire a carico completo dello Stato i contributi delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria e agricoltura e di altri enti a favore degli Ispettorati dell'agricoltura, si sottraggano automaticamente tali Ispettorati anche a un controllo. Così come sono formati, senza cioè una rappresentanza di associazioni pure riconosciute, gli Ispettorati sono già l'unica autorità periferica, che fa e disfa in tema di agricoltura, ossia per ciò che riguarda stanziamenti, trasformazioni, bonifiche ecc. È probabile che per ricevere dei contributi da Enti locali, tali Ispettorati fossero automaticamente soggetti a delle contropartite, che ora, evidentemente, cesserebbero, per cui gli ispettori diventerebbero assolutamente liberi di agire, avendo come unica autorità verticale il proprio Ministero.

C E N I N I. Comuni, Provincie, Camere di commercio e gli altri enti che finora davano le contribuzioni a favore degli Ispettorati non esercitano su tali Ispettorati alcun controllo; si tratta solo di assegnazioni esigue e facenti parte di un sistema che in tutti gli altri aspetti è stato modificato e modernizzato.

P I O L A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo alla osservazione fatta

dal senatore Mariotti. Gli Ispettorati agrari esistono e la loro vita avviene nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, al quale appartengono. Per il funzionamento di tali Ispettorati, con la passata e con l'attuale legislazione è stato stabilito anche un contributo da parte di Province, Comuni, Camere di commercio, ecc. Ora, il fatto di trasferire tali oneri dagli Enti locali al Ministero dell'agricoltura, che già provvede praticamente al funzionamento degli Ispettorati, non vedo come possa far sorgere una questione di controllo. Da un lato si avvantaggiano Province, Comuni, Camere di commercio in obbedienza al criterio di sgravare gli Enti locali di compiti che non sono d'istituto come sono stati sgravati con la legge da noi appena approvata, la n. 146 per gli antincendi, ed altre spese; da un altro lato, quella che è una competenza del Ministero dell'agricoltura viene ribadita e al dicastero competente viene attribuito il carico di ogni onere. Si tratta quindi di una norma di legge che è in armonia con quanto già approvato dal Senato e che tende a sgravare gli Enti locali di compiti che non sono propri e a dare a ciascuno le proprie responsabilità.

FORTUNATI. Non credo che il problema si possa dire necessariamente connesso con la esistenza o meno di contribuzioni da parte di Province, Comuni, eccetera a favore degli Ispettorati provinciali agrari; però che oggi vi siano delle esigenze che non esistevano un tempo, secondo me è evidente, perchè se andiamo a esaminare bene il problema vediamo che gli Ispettorati provinciali agrari sono e saranno sempre più investiti di compiti di distribuzione di grossi fondi. Difatti — e credo che anche i colleghi democristiani che vivono nelle regioni del Veneto lo sappiano — da tempo le amministrazioni comunali e provinciali hanno posto con forza la questione dei rapporti con gli Ispettorati provinciali, specie quella che sono alle prese con una serie di problemi e nei cui territori sono già in atto esperienze di comitati comunali, sorti per iniziativa dei Consigli comunali. Quindi, secondo me, il problema di una collaborazione degli Ispettorati provinciali agrari con Comuni e Pro-

vincie, proprio in un quadro di compiti di istituto, si pone con forza, perchè si tratta di realtà in sviluppo che non possiamo ignorare.

Ripeto: il problema dei rapporti tra Ispettorati agrari ed Enti locali non è che sia legato a quello sollevato dal disegno di legge in esame. Però le preoccupazioni del collega Mariotti, di carattere generale sul funzionamento e sulla collaborazione degli enti locali alla attività degli Ispettorati agrari è un dato di fatto che, secondo me, non poteva e non potrà essere ignorato.

PRESIDENTE, relatore. Mi pare che i problemi siano due e ben distinti: la collaborazione tra Ispettorati agrari ed Enti locali; e la responsabilità nei confronti del Ministero dell'agricoltura, anche dal lato finanziario, dei dipendenti Ispettorati agrari. Il primo problema effettivamente si va imponendo, ora soprattutto che siamo in clima di « Piano verde » e di altre realizzazioni; comunque è un problema che va impostato e che diverrà di attualità a suo tempo, e la cui soluzione, direi, verrà quasi spontanea a seguito di una necessità di fatto. Ciò tuttavia esula dai limiti del disegno di legge in esame, come è stato ribadito.

Ritengo pertanto che il provvedimento in discussione non trovi opposizione, e che quindi possa essere approvato, previa aggiunta del comma da me proposto, in cui sia specificata cioè la data d'inizio della validità del provvedimento stesso.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo da me proposto, ossia un secondo comma in cui sia stabilita la data di decorrenza del provvedimento, e che dopo accordi con il Governo, ritengo sia opportuno così redigere:

« La presente legge avrà effetto a partire dal 1° gennaio 1961 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico di cui ho già dato lettura, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta per il prezzo di lire 31.500.000 » (963) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari terreni demaniali, siti nel territorio dello stesso Comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dalla ex Ricettizia di Santa Maria Assunta per il prezzo di lire 31.500.000 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Sanza, di vari appezzamenti di terreno demaniale, siti nel territorio dello stesso comune, complessivamente estesi ettari 457.04.48 e provenienti dall'ex Ricettizia di Santa Maria Assunta, per il prezzo di lire 31.500.000 pagabili in cinque annualità con gli interessi legali a scalare.

All'approvazione del relativo atto provvederanno il Ministro delle finanze e il Ministro dell'interno, con decreto interministeriale.

CONTI, *relatore*. Nel comune di Sanza, in provincia di Salerno, vi sono numerosi fondi, per una estensione complessiva di ettari 457.04.48, fondi già appartenenti alla Ricettizia di Santa Maria Assunta e che, in seguito alla legge per l'incameramento dei beni ecclesiastici, pervennero al Demanio dello Stato.

Su questi terreni ricadono rivendicazioni di varia natura.

Molti di tali fondi sono stati considerati sempre soggetti ad usi civici (facoltà per i

cittadini di raccogliere legna, di portare bestiame al pascolo, di pernottare ed attingere acqua) e solo pochi non soggetti ad alcun gravame, essendo liberamente utilizzabili, sono stati dati in affitto direttamente a privati conduttori.

Sulla legittimità e sulla natura di questi usi civici è sorta una discussione e sembra, in effetti, che i diritti vantati dal Comune in questo senso presentino scarsa consistenza.

Sta di fatto, tuttavia, che tali diritti sono stati finora liberamente esercitati, sicchè il rifiutarne ora l'esercizio porterebbe inevitabilmente ad una lite lunga e complessa.

D'altra parte, il reddito ricavato da questi terreni è pressochè nullo e, come niente o poco si è ricavato dai fondi soggetti ai presunti usi civici, nulla si continuerebbe a ricavare, almeno sino alla definizione della lite.

Nè per pubblico incanto, nè per trattativa privata, si riesce a trovare chi sia disposto ad acquistare questi terreni.

FORTUNATI. Ed invece li acquisterebbe il comune di Sanza!?

CONTI, *relatore*. Dobbiamo tener presente che esso vanta dei diritti; ora, si è dichiarato disposto ad acquistare questi fondi al prezzo stabilito dall'Ufficio tecnico erariale.

L'Ufficio tecnico erariale ha proceduto alla stima dei beni suaccennati valutandoli lire 35.000.000, cifra che è stata poi ridotta a lire 31.500.000 quando questo disegno di legge è stato discusso ed approvato dall'altro ramo del Parlamento. Il pagamento di tale somma dovrebbe avvenire in cinque annualità, con gli interessi legali a scalare.

Data la particolare situazione e la tipicità del caso, proporrei alla Commissione la approvazione del provvedimento stesso.

FORTUNATI. Vorrei chiedere al relatore se egli è a conoscenza di quanto si propone di fare il Comune su questi terreni sui quali, a quanto pare, nessuno può fare niente.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª SEDUTA (23 giugno 1960)

Non si trova nessuno disposto a comprare, ed il Comune si è offerto di procedere all'acquisto? Queste cose mi sembrano un poco misteriose!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Solo il comune di Sanza avrebbe avuto interesse ad acquistare, ma poichè sussisteva la pretesa di vari usi civici, il Comune interessato all'acquisto intendeva comprare al prezzo pari al valore corrente, con la detrazione, però, del valore degli usi civici.

Il Demanio, peraltro, contestava l'esistenza in diritto di tali usi civici, ed il Comune aveva una pretesa con la quale lo Stato non poteva essere d'accordo.

Ora, data la situazione attuale e date le condizioni esposte chiaramente dal relatore, senatore Conti, l'acquisto dei terreni in questione, da parte del comune di Sanza, per la cifra stabilita dall'Ufficio tecnico erariale (poi ridotta dalla Camera dei deputati) costituisce senz'altro un vantaggio per lo Stato.

FORTUNATI. Non possiamo, però, essere tutori dello Stato, dimenticando che il Comune è un ente pubblico!

Dalla relazione del senatore Conti ho appreso che si tratta di terreni su cui non si può fare niente, non si può arare, non si può coltivare; se si va a trattativa privata nessuno si offre di acquistare e lo stesso avviene con il pubblico incanto. Questo significa che i terreni in questione sono economicamente privi di valore.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ora, comunque, il comune di Sanza ha accettato il prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale, di 35 milioni (poi ridotto a lire 31.500.000) senza la detrazione del valore degli usi civici. Di qui, ovviamente, l'utilità della vendita di un bene che, allo stato attuale, rende poco o nulla.

MARIOTTI. Veramente, ho l'impressione che il Comune sia, per così dire, una figura di comodo, ma che il denaro, poi, vada a finire nelle mani della ex Ricettizia di Santa Maria Assunta.

PRESIDENTE. Il Comune si era offerto di acquistare potremmo dire, per un tozzo di pane, con la detrazione che intendeva fosse apportata al valore dei fondi. Ora, noi imponiamo il prezzo di lire 31.500.000; se il Comune è disposto a pagare, mi sembra che la questione possa considerarsi risolta.

FORTUNATI. Mi sembra che il problema non possa essere posto in questi termini. Se abbiamo la convinzione che il comune di Sanza, nel caso in esame, commette un grosso errore dal punto di vista economico, buttando del denaro per l'acquisto di terreni privi di valore (tale è sostanzialmente la tesi del relatore), non possiamo, onestamente, approvare questo disegno di legge, ritenendo di fare in tal modo l'interesse dello Stato. Non vi è mica antagonismo tra Stato e Comune!

La questione è di vedere se i suddetti fondi valgono o non valgono il prezzo fissato.

PRESIDENTE. Se l'Ufficio tecnico erariale ha fatto una valutazione di 35 milioni, cifra poi ridotta dalla Camera dei deputati, tale valutazione sarà pure fondata su dati validi!

Del resto, con i chiarimenti apportati prima dal relatore e poi dal rappresentante del Governo, il quale ha messo in luce che ora il comune di Sanza ha chiesto di rendersi acquirente di tutti questi fondi offrendo di corrispondere un prezzo pari al loro valore corrente, con rinuncia a detrazioni inerenti ai suaccennati pretesi usi civici, ritengo che la Commissione possa essere d'accordo per la approvazione del disegno di legge in esame.

MARIOTTI. Faccio presente, tuttavia, che il mio voto sarà contrario al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato "ex caserma Camozzi o del Paradiso" sito in via San Tomaso 57 di detta città » (988)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato « ex Caserma Camozzi o del Paradiso » sito in via San Tomaso 57 di detta città », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Bergamo del complesso patrimoniale disponibile denominato « Ex caserma Camozzi o del Paradiso », sito in via San Tomaso 57 di detta città, per il prezzo di lire 46.000.000 da corrispondersi in unica soluzione.

L'area di sedime di tale immobile è destinata, per un periodo non inferiore a trenta anni, alla costruzione di una pubblica strada (per metri quadrati 894) ed alla costruzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado (per la restante porzione di metri quadrati 3127).

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge molto semplice. Il problema del complesso patrimoniale denominato « ex caserma Camozzi o del Paradiso » è un problema non nuovo in conseguenza degli ultimi eventi bellici, perchè si tratta di una situazione che già preesisteva fin dal 1941 tanto che il comune di Bergamo si era mosso anche allora ai fini di acquistare quest'area disponibile dell'ex caserma Camozzi. Senonchè le cose si erano arenate a causa dei noti eventi bellici. L'ex caserma era stata sac-

cheggiata dalla popolazione e occupata, alla fine della guerra, dai senza tetto, e il comune aveva dovuto eseguirvi lavori urgenti di riparazione per un ammontare di oltre lire 10.000.000 in quanto l'edificio si era rivelato anche un po' pericolante.

Ora il comune di Bergamo ha insistito per acquistare l'area dove sorgeva questa ex caserma, e ciò per dar sfogo a un certo suo piano regolatore perchè gran parte di quest'area dovrebbe costituire una nuova strada che congiungerà il parco pubblico con la Accademia Carrara.

Il prezzo di vendita, secondo la stima dell'Ufficio tecnico erariale di Bergamo è di lire 46.000.000. La vendita verrà fatta con una clausola di destinazione, in virtù della quale il Comune, per un periodo non inferiore a venti anni, non potrà alienare, e una parte del terreno dovrà essere adibito a strada pubblica, mentre l'altra parte dovrà essere adibita alla costruzione di istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il pagamento della somma di lire 46 milioni verrà corrisposto in un'unica soluzione.

Poichè peraltro il suddetto negozio comporta alienazione a trattativa privata di un bene patrimoniale dello Stato il cui valore è ovviamente al di sopra dei limiti entro cui le vigenti leggi consentono il ricorso a tale eccezionale procedura, si è predisposto il presente disegno di legge che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e al quale anche il relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708 di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località » (1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata al comune di

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)60^a SEDUTA (23 giugno 1960)

Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708 di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico di tre lotti di arenili della complessiva superficie di circa metri quadrati 61.708, appartenenti al patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località, di cui il primo tra la Colonia Veronese e la Colonia Redaelli, il secondo tra Piazza Marconi e Viale Carducci ed il terzo antistante alla parte a mare di Piazza Marconi, per il prezzo complessivo di lire 63 milioni e 981.460, di cui viene consentito il pagamento in dieci uguali rate annuali da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I , *relatore*. Il comune di Cesenatico, al fine di porre in esecuzione un suo piano regolatore, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, è entrato nel divisamento, dopo aver adottato tutte le necessarie delibere, di acquistare tre lotti di arenile di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località: il primo lotto di metri quadrati 50.774, il secondo di metri quadrati 7.966, il terzo di 2.968. Il terreno dovrebbe essere destinato a pineta, in parte a strade, piazze ed edifici pubblici nel quadro appunto della sistemazione urbanistica per lo sviluppo turistico e balneare della zona.

Il prezzo complessivo per la vendita è di 63.981.460 lire, determinato come di consueto dal competente Ufficio tecnico erariale, e verrà corrisposto in dieci rate uguali annuali, da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre,

maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Dati gli scopi perseguiti, anche per questo disegno di legge il relatore propone la approvazione della Commissione.

F O R T U N A T I . Vi sarebbe da rilevare una questione di forma, nel senso che, a differenza di quanto fatto per altri analoghi provvedimenti, nel disegno di legge in esame non è stabilita dal testo la destinazione del terreno di cui è autorizzata la vendita a trattativa privata. Comunque...

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si richiama alla relazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo » (944) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nel corso della precedente discussione, furono chiesti alcuni chiarimenti per cui la discussione stessa fu rinviata. Ritengo che oggi il relatore sia in grado di dare i chiarimenti richiesti.

B R A C C E S I , *relatore*. Spero di poter dare una esauriente risposta alle domande che furono formulate dai senatori Roda e Parri.

Primo argomento: il Fondo monetario internazionale. Esso è statutariamente autoriz-

zato a concedere ai Paesi suoi membri dei prestiti, normalmente di durata non superiore ad un anno, al fine di ovviare a temporanee difficoltà di bilancia dei pagamenti. All'assistenza tempestiva e adeguata, fornita nel recente passato dal Fondo monetario ai Paesi maggiormente esposti a difficoltà valutarie, ha fatto seguito una fase di attività meno intensa e di sollecita ricostituzione dei mezzi operativi. I prestiti del Fondo monetario internazionale sono commisurati alla quota di capitale sottoscritto nel Fondo stesso dai membri che ne fanno richiesta. Il 25 per cento della quota, che corrisponde alla parte versata in oro da ciascun membro, viene concesso automaticamente in prestito, a richiesta del Paese interessato. Un ulteriore 25 per cento, fino ad arrivare cioè al 50 per cento della quota, viene concesso con facilità, e previa consultazione tra il Fondo ed il richiedente. Le richieste che superino il 50 per cento della quota possono essere concesse fino a raggiungere, di norma, il 100 per cento; vengono però subordinate a precise condizioni comprendenti, di solito, misure concordate per il risanamento monetario, ecc. L'Italia non ha ancora mai fatto ricorso al finanziamento del Fondo monetario internazionale. Ciò non sarebbe stato d'altronde possibile, in quanto il nostro Paese ha provveduto solo recentemente a regolarizzare la sua posizione in tale Istituto, sia per quanto riguarda il versamento della quota di partecipazione, sia per quanto riguarda la dichiarazione di parità della lira. Queste due condizioni sono infatti considerate indispensabili dal Fondo per poter addivenire alla concessione di un prestito.

A questo punto credo opportuno esporre alcuni dati relativi alla situazione prestiti al 30 aprile 1960 riguardante gli altri Paesi del Fondo monetario internazionale. L'Italia, come si è detto, non ha operato prelievi. La Francia su 525 milioni di dollari di vecchia quota ha prelevato 518,8 milioni, pari al 99 per cento; la Germania su 330 milioni di quota non ha effettuato alcun prelievo; il Belgio su 225 milioni ne ha prelevati 83 pari al 37 per cento; l'Olanda su 275 milioni ha prelevato 144,1 pari al 52 per cento; il Regno Unito su 1.300 milioni di dollari ne ha presi 861,5 pari al 66 per cento; gli Stati Uniti su 2.750 milioni di dollari non ha fatto alcun prelievo: il Giappone su 250 milioni ne

ha prelevati 249; l'Argentina infine su 50 milioni di quota ne ha presi 168 ossia il 112 per cento.

Come ebbi già occasione di dire, ora dai governatori del Fondo è stato richiesto l'aumento del 50 per cento dei capitali, ciò che dovrà essere fatto perchè la stabilità monetaria giova effettivamente a tutti i Paesi e giova ai piccoli scambi, ai commerci ecc.

D'altro canto la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è stata costituita al fine di concedere ai Paesi suoi membri dei prestiti a lungo termine ed a basso interesse in una delle valute dei membri stessi. L'ammontare, nonchè le altre modalità di tali prestiti, vengono di volta in volta concordati tra la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo ed il Paese interessato. Quest'ultimo è tenuto a concedere una esplicita garanzia per il rimborso.

Dal 1947 a tutto il 1959 la B.I.R.S., che dispone attualmente di un capitale sottoscritto di 18.500 milioni di dollari, ha concesso prestiti per un totale di 4781 milioni, a valere sui quali ha effettuato esborsi per 3591,2 milioni di dollari.

L'Italia, che in ordine di importanza viene al terzo posto come beneficiaria dei prestiti B.I.R.S., ha ottenuto finanziamenti per ben 298 milioni di dollari, tutti concessi alla Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda gli altri Paesi, il Belgio e colonie hanno ottenuto prestiti per 200 milioni di dollari; la Francia, colonie e dipendenze 418; la Germania nulla; l'Olanda 236; il Giappone 337; il Regno Unito e sue colonie, ecc. 193; nulla gli Stati Uniti e l'Argentina; l'India ha avuto 592 milioni; la Colombia 148 e il Cile 106.

Come funziona la B.I.R.S.? Nessun versamento è richiesto sui prestiti per coprire il capitale; di volta in volta che si richiedono prestiti, questi vengono a far parte delle quote di versamento. Per esempio, se l'Italia chiede un prestito di 200 milioni di dollari da destinare alla Cassa del Mezzogiorno, la Banca glielo dà se l'Italia presenta effettivamente una disponibilità *pro forma*; se tale disponibilità non sussistesse, allora l'Italia versa alla Cassa per il Mezzogiorno i 200 milioni e si iscrive a credito nel suo fondo di dotazione presso la B.I.R.S. per eguale quota: sicchè non c'è di fatto uno spostamento reale di capitali

Mi sembra che non vi siano altre spiegazioni da dare, salvo forse da ricordare che, per ciò che concerne il Fondo monetario internazionale, all'infuori del 25 per cento in oro, il resto della quota può essere versato nella moneta nazionale.

FORTUNATI. Non riesco a capire il significato dell'articolo 5, in quanto all'articolo 2 si dice che le operazioni sono fatte dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, stabilendosi così un rapporto di debito nei confronti della Banca d'Italia. Che cosa c'entra allora l'autorizzazione al Ministro del tesoro, di cui all'articolo 5, a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come è specificato all'articolo 3, nella eventualità che le operazioni di movimento di capitali si fermino e occorra ricorrere all'Ufficio italiano dei cambi oppure alla Banca d'Italia, si rende necessario emettere dei certificati, infruttiferi, che finora non sono mai stati emessi, per i quali occorrerebbero appunto variazioni di bilancio.

FORTUNATI. La Banca d'Italia allora anticiperebbe per conto dello Stato, senza che lo Stato dia alla Banca d'Italia nulla di interesse?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella eventualità di un ricorso alla Banca d'Italia, spetterebbero ad essa gli interessi introitati dalla operazione eseguita presso l'ente cui lo Stato dà i prestiti. Comunque finora nel fondo monetario non c'è stata alcuna operazione riguardante l'Italia.

FORTUNATI. Allora tutto è per dare la sensazione che i fondi esistano?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto. La realtà è che l'Italia ha preso più quattrini di quanti ne abbia versati, perchè si è trattato di prestiti fatti alla Cassa per il Mezzogiorno, e quindi le somme rimborsate sono state assegnate all'Italia stessa in conto interessi. D'altro can-

to l'utilità si dimostra anche nel caso dell'Argentina, in cui i dollari servono il più delle volte a coprire le nostre esportazioni. E questo mentre noi contribuiamo al movimento sborsando valuta nostra; anche sotto questo aspetto, dunque, è un vantaggio quello che ci deriva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sarà deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo è stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

(È approvato).

Art. 2.

Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132, ed alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilità, per conto e nome dello Stato.

(È approvato).

Art. 3.

In corrispondenza delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)60^a SEDUTA (23 giugno 1960)

la ricostruzione e lo sviluppo, di cui al precedente articolo 2, il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad emettere, in quanto occorra, certificati di credito infruttiferi, le cui caratteristiche saranno stabilite con decreti del Ministro medesimo in relazione anche agli Accordi istitutivi delle due organizzazioni internazionali.

(È approvato).

Art. 4.

Alla regolazione dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia con il Tesoro dello Stato si provvederà mediante Convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti finanziari italiani.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari